



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 1701 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO' ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA CANEVAROLO VITTORIO RELATIVO ALL'AVVIO DELL'ATTIVITA DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA DEL FARO, FG 50, MAP. 480.481 NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente”al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione del’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- i la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- ix. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- x. l’art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d’Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione delle direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d’impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
- iv. l’art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell’allegato A della stessa;
- v. l’art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l’istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. l’art.13 che dispone di assoggettare alla procedura di VIA le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività che all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA ;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- viii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- ix. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”;
- x. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- xi. l’art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l’istanza, acquisita agli atti con prot. n. 15299 del 18.03.2020 con cui la ditta Canevarolo Vittorio, con sede legale in Via Prati Nuovi, 3 nel Comune di San Michele al Tagliamento, chiede l’attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d’Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. in occasione dell’avvio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, consistente in attività di compostaggio, per l’impianto sito in **Via del Faro, Fg. 50 mapp. 480-481** nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE);

Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;

- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed ha indicato:
- l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - con atto organizzativo del Dirigente dell'Area Ambiente n. 1 del 23.07.2019 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento.
- iv. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed il collaboratore all'istruttoria Valentina Bugno non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Preso atto che l'art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, relativo alla vigente emergenza epidemiologica COVID-19, prevede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

Considerato che il citato articolo 103 c. 1 invita le Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti;

Dato atto che l'istanza di cui trattasi è pervenuta nel periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e 15.05.2020;

Visto che la sopra indicata sospensione ha effetto con riferimento all'endoprocedimento inerente la partecipazione del pubblico e che pertanto i termini stabiliti ai sensi del c.4 art 19 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii decorrono a far data dal 16 maggio 2020

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z) e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 24.03.2020 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Canevarolo Vittorio;

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 16500 del 24.03.2020 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. con nota acquisita agli atti con prot. n 20369 del 20.04.2020 sono pervenute le osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
- iii. Con nota acquisita al prot. n. 21688 del 28.04.2020 sono pervenute le osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di San Michele al Tagliamento;
- iv. con nota pervenuta in data 15.05.2020 ed acquisita agli atti con prot. n. 24421 del 15.05.2020 la ditta ha trasmesso in maniera spontanea la documentazione integrativa in merito all'aspetto illuminotecnico;
- v. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- vi. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;

- vii. il Comitato VIA nella seduta del 06.07.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 35251 del 14.07.2020;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. **Di non assoggettare** alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 15299 del 18.03.2020 presentato in occasione dell'avvio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, consistente in attività di compostaggio per l'impianto sito in **Via del Faro, Fg. 50 mapp. 480-481** nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 35251 del 14.07.2020 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

N. 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Come evidenziato dal Comune di San Michele al Tagliamento l'attività risulta compatibile con la strumentazione urbanistica vigente, con la prescrizione di mettere a dimora una siepe e/o essenze arboree autoctone come mascheratura vegetale lungo il perimetro.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dall'emanazione del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa al Comune di San Michele al Tagliamento e alla CmVE adeguata documentazione che dia evidenza della messa a dimora della siepe e/o essenze arboree autoctone.
Soggetto verificatore	Comune di San Michele al Tagliamento – Settore Edilizia

N. 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post operam
Oggetto della condizione	Poiché la documentazione acustica presentata fa riferimento ad una valutazione previsionale di tipo comparativo rispetto ad un altro impianto gestito dalla medesima azienda, nel quale vengono svolte le medesime lavorazioni e che si trova adiacente all'impianto in oggetto, si prescrive di svolgere le misure dei livelli sonori una volta che il nuovo impianto sarà messo a regime, al fine di confermare quanto ottenuto in via previsionale.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dalla messa a regime dell'impianto, dovrà essere trasmessa al Comune di San Michele al Tagliamento e alla CmVE la documentazione di valutazione di impatto acustico svolta presso l'impianto con attività a regime.
Soggetto verificatore	ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia – Agenti Fisici

2. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo al rinnovo dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, consistente in attività di compostaggio per l'impianto sito in Via del Faro, Fg. 50 mapp. 480-481 nel Comune di San Michele al Tagliamento (VE), acquisito agli atti con protocollo n. 15299 del 18.03.2020

3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Città metropolitana di Venezia, alle Amministrazioni e agli enti territorialmente interessati dell'avvenuta pubblicazione sul sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. n. 18/2020 e del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37 e fissato al **15.08.2020**, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Canevarolo Vittorio e trasmesso per conoscenza al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia e alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente